

Senato della Repubblica



XVII LEGISLATURA

**10^a Commissione permanente
(industria, commercio e turismo)**

**13^a Commissione permanente
(territorio, ambiente, beni ambientali)**

DISEGNO DI LEGGE N. 1541

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea**

EMENDAMENTI DEI RELATORI
8.0.100 - 10.100 - 10.200 - 10.300
12.100 - 14.100 - 14.200 - 14.300

A cura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 10^a e 13^a

AS1541


DOP. L'ART. 8 È INSERITO IL SEGUENTE:

Art. 8 - bis

All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è inserito, dopo il comma 5, il seguente nuovo comma:
«All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo da egli pagato all'atto dell'acquisto dello stesso."»

I REDATTORI

8.0.100


Maria M. M.

AS 1541


ART. 10

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"2- bis. Per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso.

"Al comma 4, dopo le parole «delle autorità di distretto», sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o società da esse controllate».

I RELATORI



10. 100

AS 1541

Articolo 10

Il comma 8 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è così sostituito:

“8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole “due supplenti” sono aggiunte le parole: “con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa” e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di quel Ministero”. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della presente disciplina”.

10.200

A stylized handwritten signature consisting of a large, sweeping 'M' shape.

Mario Monti

AS 1541

ART. 10


(Modificazioni al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6).

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma

Comma.....<<All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 61, dopo il comma 6-sexies inserire il seguente comma 6-septies: <<Al fine di consentire alle Forze di polizia impegnate nel contrasto alle attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento anche al territorio campano,

con ulteriore decreto del suddetto Ministro da emanarsi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, vengono disciplinate le modalità di interconnessione diretta ai SISTRI da parte di tutte le Forze di polizia.>>>>

I RELATORI



10.300

A.S. 1541

ART. 12

All'articolo 12, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, le parole «*con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività*», sono sostituite dalle seguenti «*con adeguata esperienza professionale*».

I Relatori

MM

12. 100

Mario M...


As 1541

Articolo 14

All'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di Giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa comunitaria, e in particolare delle Direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il Sindaco di uno dei Comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, adottare nei limiti delle rispettive competenze ordinanze contingibili e urgenti, con le quali possono disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».

I Relatori



14. 100

AS1541

Art. 14

Al comma 8 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:


«b) All'articolo 182, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“ 6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lett. g), effettuate nel luogo di produzione secondo gli usi locali e nel rispetto delle norme regionali, costituiscono normali pratiche agricole consentite e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

b-bis) all'articolo 256 bis, al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

”Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”. ».

I Relatori


Maria Vittoria

14. 200

A.S. 1541


Articolo 14

'Al comma 8, dell'articolo 14, dopo al lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 183, comma 1, lettera n), alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati."».

I RELATORI

14.300


Mano Uchi